

Deliberazione 6 settembre 2010 - VIS 94/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, nei confronti di Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per Azioni

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 settembre 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il "*Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011*";
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/elt 76/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 83/09;
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, VIS 144/09.

Fatto

1. Con deliberazione VIS 83/09 l'Autorità ha approvato un "programma di (n. 12) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità nell'anno 2009", stabilendo al punto 2, iii), del dispositivo che l'esito dell'ispezione sarebbe stato considerato "non conforme" nel caso di accertamento della "non verificabilità di almeno due interruzioni per documentazione insufficiente".
2. La Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per Azioni (di seguito: Morbegno o società) è un'impresa distributrice di energia elettrica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, ha fatto ingresso a partire dal 1° gennaio 2009 nella regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica.

3. La deliberazione VIS 83/09 è stata comunicata alla Morbegno, quale impresa da sottoporre a verifica, in data 23 settembre 2009, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (prot. Autorità 54748).
4. In data 24 settembre 2009 è stato comunicato alla società, con raccomandata anticipata via fax (prot. Autorità 55032), l'avviso delle operazioni ispettive. Nei giorni 8 e 9 ottobre 2009 è stata effettuata congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza l'ispezione presso la sede legale della società.
5. Nel corso dell'ispezione - e, in particolare, del controllo a campione di cinque interruzioni lunghe originate sulla rete MT e di un'interruzione lunga originata sulla rete BT - è stata riscontrata, per tre interruzioni lunghe originate sulla rete MT, la non verificabilità della corretta registrazione per documentazione insufficiente.
6. Con deliberazione VIS 144/09 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società, un procedimento per accertare la violazione del punto 2, iii), della deliberazione VIS 83/09 e degli articoli 11, 12 e 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
7. Con nota 5 febbraio 2010 (prot. Autorità 5717) il responsabile del presente procedimento ha accolto l'istanza di accesso agli atti della anzidetta verifica ispettiva, avanzata dalla società con nota 21 gennaio 2010 (prot. Autorità 003167).
8. Con nota 1 febbraio 2010 (prot. Autorità 004707) la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio; con successiva nota 17 febbraio 2010 (prot. Autorità 007383) ha presentato una memoria ed ha poi depositato documenti con nota 26 febbraio 2010 (prot. Autorità 009052).
9. Con nota 22 giugno 2010 (prot. Autorità 23269) il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
10. In data 28 luglio 2010 si è svolta l'audizione finale davanti al Collegio, nella quale Morbegno ha ribadito quanto già esposto con le citate note del 17 febbraio e del 26 febbraio 2010, depositando altresì una memoria che documenta lo stato d'avanzamento delle azioni correttive e di miglioramento messe in atto per evitare il ripetersi della violazione.

Valutazione giuridica

11. L'articolo 11, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 impone all'impresa distributrice di registrare la durata dell'interruzione lunga relativa ai clienti BT come periodo compreso tra l'inizio dell'interruzione, definito nel precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, che coincide, per le interruzioni lunghe originate sulla rete MT, con la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT interessato.
12. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 obbligano l'impresa distributrice a documentare la fine delle interruzioni lunghe subite, rispettivamente, dai clienti AT e MT e da quelli BT mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui al precedente articolo 8, commi 1 e 4.
13. L'articolo 13, comma 2, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 prescrive che ciascuna interruzione annotata nell'apposito registro sia identificata

con un codice univoco, affinché sia possibile attribuirle le pertinenti informazioni contenute nei rapporti di intervento delle squadre operative.

14. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che Morbegno si è resa responsabile della violazione delle suddette disposizioni, rendendo così impossibile la verifica della corretta registrazione di tre interruzioni lunghe originate sulla rete MT.
15. La stessa società, con le menzionate note del 17 febbraio 2010, 26 febbraio 2010 e 28 luglio 2010, ha ammesso l'infrazione. In particolare, ha riconosciuto "le anomalie riscontrate" e le "non conformità rilevate", attribuendole "ad una inadeguata gestione delle attività di monitoraggio", le quali, "riesaminate a valle" della visita ispettiva, "evidenziavano un approccio alla registrazione e alla certificazione certamente non idoneo" rispetto al quadro regolatorio in vigore.

Quantificazione della sanzione

16. L'articolo 11 della legge n. 689/1981 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
17. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Morbegno ha disatteso disposizioni volte ad assicurare la verificabilità della corretta registrazione delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica. La violazione è idonea a pregiudicare sia la determinazione, da parte dell'Autorità, dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per il periodo 2009-2011 (articoli 21 e 30, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07), sia l'esattezza delle doverose comunicazioni annuali ai clienti (articolo 16, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07).
19. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.
20. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Ha inoltre manifestato, nel corso della verifica ispettiva e del presente procedimento, un atteggiamento ampiamente collaborativo. Ha, infine, documentato, con la menzionata nota 26 febbraio 2010, e da ultimo con la nota depositata in data 28 luglio 2010, di aver programmato e in buona parte già intrapreso azioni migliorative idonee a scongiurare, per il futuro, analoghe infrazioni. In particolare, ha avviato una serie di interventi strutturali sulla rete MT (tra i quali il telecontrollo e l'automazione di 10 cabine secondarie su 4 linee MT e l'installazione di un centro di controllo presso la sede operativa) e implementato un nuovo modello organizzativo mirato al miglioramento delle attività di monitoraggio delle interruzioni (con predisposizione, tra l'altro, di un nuovo "registro delle segnalazioni", di un nuovo "registro manuale delle manovre", di nuova modulistica da utilizzare in sede di rilevazione delle interruzioni, nonché con

l'affidamento ad un tecnico del compito di aggiornarsi costantemente sul quadro regolatorio e l'avvio di un programma di incontri formativi per il personale adibito al servizio di distribuzione di energia elettrica).

21. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società non ha fornito elementi al riguardo in adempimento alle previsioni *unbundling*, ma nel bilancio 2008 figura un fatturato realizzato in quell'anno, nell'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica, pari a euro 6.829.876,92.
22. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 18 a 21 conducono a determinare la sanzione, per la violazione del punto 2, iii), della deliberazione VIS 83/09 e degli articoli 11, 12 e 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, nella misura di euro 40.900,00 (quarantamilanovecento/00)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per Azioni, del punto 2, iii), della deliberazione VIS 83/09 e degli articoli 11, 12 e 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 nei sensi di cui in motivazione;
2. è irrogata alla Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per Azioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 40.900,00 (quarantamilanovecento/00);
3. si ordina alla Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per Azioni di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina alla Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per Azioni di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Società Elettrica in Morbegno Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in Vicolo Scenaia, 3, 23017 Morbegno (SO) e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/1995, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

6 settembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis